

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4995 del 03/09/2025
Oggetto	:DPR n. 59/2013, L.R. n.13/2015. Lloyd Ravenna SPA. Modifica Sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2015/2148 del 03/07/2015 e smi per l'attività di terminal portuale sito in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.193, Pialassa Piomboni.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5198 del 03/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO:DPR n. 59/2013, L.R. n.13/2015. **Lloyd Ravenna SPA. Modifica Sostanziale dell'AUA** adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2015/2148 del 03/07/2015 e smi per l'attività di terminal portuale sito in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.193, Pialassa Piomboni.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2015/2148 del 03/07/2015 e smi a favore della Ditta Lloyd Ravenna SPA, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.99, per il proprio terminal portuale sito in Via Baiona, n.193, Pialassa Piomboni, comprensivo dei seguenti titoli abilitativi ambientali: autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art 269 del DLgs n. 152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico del Comune di Ravenna in data 20/11/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2024/212885 - pratica Sinadoc 39030/2024, dalla Ditta **Lloyd Ravenna SPA (C.F./P.IVA 00470110396)** avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.99, per il proprio terminal portuale sito in Via Baiona, n.193, Pialassa Piomboni, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con il provvedimento n.2015/2148 e smi sopra richiamato, a seguito della installazione di n.3 nuovi punti di emissioni e della dismissione dell'emissione E16 (nastro N3/N4); Rimane invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto MASE n. 309 del 28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE **SinaDoc n. 39030/2024**, emerge che:

La Ditta **Lloyd Ravenna SPA** ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 20/11/2024 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, finalizzata alla modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2015/2148 del 03/07/2015 e smi;

La modifica sostanziale richiesta prevede la installazione di n.3 nuovi punti di emissione afferenti a:

- una tramoggia depolverata per la linea pellet;
 - un nuovo impianto per carico cisterne;
 - una nuova tramoggia depolverata mobile;
 - dismissione del nastro N3/N4 - afferente al punto di emissione E16.
-
- ARPAE con nota PG. 2024/218333 del 03/12/2024 comunicava l'esito negativo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, con richiesta di documentazione a completamento;
 - Vista la documentazione a completamento presentata dalla Ditta al SUAP in data 13/12/2024 (ns PG. 2024/22842) a seguito della quale ARPAE SAC comunicava l'esito positivo di completezza, correttezza formale e procedibilità;

VISTA la richiesta di integrazioni per la matrice "impatto acustico" inviata alla Ditta dallo SUAP in data 24/01/2025 e la documentazione presentata dalla Ditta e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2025/69832 del 11/04/2025; In tale documentazione integrativa, la Ditta ha altresì comunicato la eliminazione del punto di emissione E33, presentando il quadro aggiornato delle emissioni in atmosfera;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- parere del Comune di Ravenna in merito alla conformità urbanistica/edilizia e acquisita con PG. 2024/221079 del 06/12/2024;
- parere del Servizio Ambiente sulla valutazione di impatto acustico (PG. 2025/83547 del 06/05/2025).
- relazione tecnica istruttoria per la matrice "emissioni in atmosfera" del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (PG. 2025/100066 del 07/07/2025);

ACCERTATO che la Ditta Lloyd Ravenna SPA ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPa in data 22/11/2024;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere con l'adozione dell'AUA a favore della Ditta Lloyd Ravenna SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di terminal portuale e che sarà rilasciata dal SUAP competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della Ditta **Lloyd Ravenna SPA (C.F./P.IVA 00470110396)** avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.99, e terminal portuale sito in Via Baiona, n.193, Pialassa Piomboni, **a seguito di modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2015/2148 del 03/07/2015 e smi**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;

2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA per modifica sostanziale sostituisce la precedente adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2015/2148 del 03/07/2015 e smi;

3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC - **modificato**;

autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale - **invariato**;

4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

5. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico, l'impatto generato dall'insediamento risulta essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dell'inquinamento acustico;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

7. DI MANTENERE inalterata la validità della presente AUA, che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 **ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del precedente provvedimento conclusivo** da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di

AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ravenna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Ravenna
- Area Est -
Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

L'istanza presentata è inerente la modifica sostanziale del provvedimento AUA vigente. L'azienda svolge attività di imbarco, sbarco e trasferimento, anche conto terzi di:

- sabbie, loppe, clinker, carbone e inerti in genere;
- cereali, semi oleosi e farine di semi.

Le modifiche richieste sono inerenti a:

- dismissione dei punti di emissione E16 - Nastro N3/N4 ed E33 - Tramoggia mobile depolverata;
- installazione di tre nuovi punti di emissione (E35, E36 ed E37).

Lo stoccaggio avviene sia all'interno dei magazzini che sui piazzali esterni;

Per quanto attiene i nuovi punti di emissione, si riportano di seguito le relative caratteristiche:

Emissione E35 - Aspirazione Tramogge Linea pellet: l'emissione deriva dalle cappe di aspirazione finalizzate al contenimento delle emissioni generate dal carico delle due tramogge esterne a servizio della linea di insacco pellet e dalla cappa installata a servizio della tramoggia di carico della segatura collocata internamente al capannone.

Tale emissione sarà dotata di sistema di abbattimento costituito da un filtro a maniche la cui velocità di filtrazione, pari a 0,037 m/s, in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante (550 gr/mq) risulta congruente con quanto previsto dalla DGA 466/99 RER.

Emissione E36 - Impianto carico cisterne: l'emissione deriva dall'aspirazione dell'impianto afferente al carico cisterne con loppa e carbonato; l'intera linea (tramoggia, vaglio, nastro di carico e proboscide regolabile) è posta in aspirazione.

Tale emissione sarà dotata di sistema di abbattimento costituito da un filtro a maniche la cui velocità di filtrazione, pari a 0,051 m/s, in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante (500 gr/mq), risulta lievemente superiore a quanto previsto dalla DGA 466/99 RER ma sostanzialmente congruente rispetto alle vigenti norme tecniche per granulometrie > 60 µm.

Emissione E37 - Tramoggia depolverata mobile

Tale emissione sarà dotata di sistema di abbattimento costituito da un filtro a maniche la cui velocità di filtrazione, pari a 0,061 m/s, in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante (450 gr/mq), appare superiore a quanto previsto dalla DGA 466/99 RER e dalle vigenti norme tecniche.

Per quanto attiene le emissioni diffuse di polveri derivanti dall'attività, ed in particolare dagli stoccaggi e dalle movimentazioni effettuati in area esterna, l'azienda è già dotata di apposita procedura di contenimento. In proposito si evidenzia che, anche alla luce dell'esperienza gestionale già maturata ed in analogia con analoghe attività insediate sul territorio provinciale, si ritiene opportuno che detta procedura venga aggiornata

esplicitando, oltre alle tempistiche di minima in ordine alla frequenza ed alla durata delle operazioni di bagnatura e di pulizia, anche in funzione della stagionalità e delle condizioni di vento, le modalità di intervento in caso di sversamento accidentale delle materie movimentate.

Limiti:

PUNTI DI EMISSIONE E3/E5 - GRU A - F.T. -

Portata massima	30000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	13	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 - GRU A - F.T. -

Portata massima	24000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E6/E8 - GRU B - F.T. -

Portata massima	30000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	13	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7 - GRU B - F.T. -

Portata massima	24000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E9 - BILANCIA MOLEN 3000 - F.T. -

Portata massima	7400	Nmc/h
Altezza minima	17	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10 - BILANCIA MOLEN 12000 - F.T. -

Portata massima	19000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11 - NASTRO B3/B4 - F.T. -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E14 - NASTRO N7B/N7 - F.T. -

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E15 - NASTRO N7/N3 - F.T. -

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E17 - NASTRO N4/N5/N6 - F.T. -

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	21	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E18 - NASTRO N5/N6/N9 - F.T. -

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	21	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E18 - NASTRO N6/N10 - F.T. -

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	21	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E21 - GRU A - F.T. -

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E22 - GRU B - F.T. -

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E23 -NASTRO B3/B4 - F.T. -

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E24 -NASTRO B4- N1B/N7B - F.T. -

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E25 -NASTRO B4-N1B/N7B - F.T. -

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E27 - MACINATORE FERRARI - F.T. -

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E28 - INSACCATRICE LINSO68 - F.T. -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E29 - INSACCATRICE LINSO65 - F.T. -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E32 -NASTRO N11/N21 - F.T. -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E34 -TRAMOGGIA MOBILE DEPOLVERATA LITP017 - F.T.

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E35 -TRAMOGGIA LINEA PELLETT E SEGATURA - F.T. - NUOVO

Portata massima	21000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8-12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E36 - CARICO CISTERNE LITP010 - F.T. - NUOVO

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E37 - TRAMOGGIA DEPOLVERATA MOBILE LITP015 - F.T. - NUOVO

Portata massima	27000	Nmc/h
Altezza minima	6,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. **Per i nuovi punti di emissione indicati con E35, E36, E37, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alla emissione in un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere poi trasmessi ad ARPAE SAC ed al Servizio Territoriale ARPAE competente.** Nel corso delle operazioni di messa in esercizio e messa a regime l'azienda dovrà provvedere all'adeguamento delle velocità di filtrazione delle emissioni E36 ed E37 dandone riscontro nell'ambito delle comunicazioni previste dalle procedure previste di cui all'art.269 comma 6 del sopra citato decreto;
2. **Entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione** dovrà essere fornito riscontro dell'aggiornamento della Procedura di contenimento delle emissioni diffuse che, aggiornata e implementata, deve essere tenuta presso l'azienda a disposizione degli organi di controllo; le operazioni di pulizia e bagnatura, unitamente alla loro durata, o le motivazioni della loro mancata effettuazione, dovranno essere oggetto di registrazione su apposito Registro vidimato e bollato da Arpae;
3. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - 3.1. la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - 3.2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - 3.3. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
4. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo

temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
7. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
8. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una

delle seguenti azioni:

- 8.1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - 8.2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - 8.3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
9. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

12. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - Le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.
13. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
14. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione

dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

15. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16. **DI INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime delle **nuove emissioni (E35, E36, E37), il 31/12/2025**. Entro tale data la ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime, dopodiché dovrà procedere con gli adempimenti previsti ai precedenti punti 1 e 2;
17. **DOVRA'** essere effettuato, a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione

degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:**

- **le manutenzioni ordinarie e/o straordinarie che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, e le eventuali anomalie degli stessi.**

18. Per i punti di emissione dotati di filtri a maniche, gli autocontrolli analitici per le polveri **possono** essere sostituiti dall'installazione di pressostati con registrazione dati, atti alla verifica del buon funzionamento dei filtri stessi; nel caso, i dati registrati dai pressostati dovranno essere annotati (o allegati) dall'Azienda sullo stesso registro di cui sopra.

19. La Ditta è tenuta ad adottare tutte le precauzioni possibili al fine di limitare o ridurre la polverosità diffusa. In tal senso, le operazioni di movimentazione di materiale sfuso e polverulento all'aperto non dovranno essere effettuate in condizioni meteorologiche tali da produrre emissioni diffuse di polveri nelle aree circostanti. Alla fine delle operazioni dovranno essere effettuati i necessari interventi di pulizia del piazzale. A tale proposito dovranno essere adottate le seguenti modalità gestionali:

- irrigare i cumuli all'aperto;
- utilizzare spazzatrici;
- adottare coperture per i camion contenenti prodotti sfusi;
- separare i percorsi tra i camion e i sistemi di carico;
- assicurare la presenza di un operatore atto alla verifica delle corrette operazioni di sbarco-scarico-carico.

Scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento.

CONDIZIONI:

- Le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, unite alle acque reflue industriali derivanti dal lavaggio mezzi, sono raccolte in un sistema separato rispetto alle acque meteoriche, mediante un serbatoio di raccolta dotato di gruppo di rilancio e rete fognaria dedicata fino alla vasca C (di capacità pari a 400 m³) per essere trattate in continuo nell'impianto di depurazione esterno gestito da soggetto terzo (SAI srl).
- Tramite sollevamento sono inviate alla vasca C e quindi, di norma, al trattamento dell'impianto di depurazione esterno anche le acque reflue raccolte nella nuova vasca B (di capacità complessiva pari a 3.960 m³), dotata di un setto divisorio per il trattamento di sedimentazione dei solidi sospesi presenti nelle acque reflue provenienti dall'esistente vasca A (di capacità pari a 130 m³).
- il nuovo collegamento idraulico aereo per il trasferimento delle acque reflue dalla vasca A verso la nuova vasca B è costituito da collettori e tubazioni complete di sistema di by-pass verso il Canale Candiano. Un sistema di livelli a ultrasuoni installati all'interno nella vasca B, rilevando il raggiungimento del livello massimo gestibile all'interno della stessa vasca, aziona l'apertura delle valvole motorizzate poste ad intercettazione delle tubazioni di scarico verso il Canale Candiano. Terminato l'evento meteorico o nel caso in cui il livello della vasca B scenda al di sotto del massimo livello stabilito, il sistema di regolazione ripristina il normale funzionamento del sistema.9;
- l'intero sistema sopra descritto raccoglie esclusivamente le acque meteoriche di dilavamento derivanti dall'intero stabilimento (viabilità, tetti, piazzali), assoggettato ai disposti della DGR 286/2005.
- Lo scarico in acque superficiali (Canale Candiano) oggetto della presente AUA è relativo alle acque reflue di dilavamento derivanti dallo stabilimento; si tratta di scarico saltuario, discontinuo e con carattere di eccezionalità.
- Il punto di campionamento delle acque reflue di dilavamento (denominato SC1) è costituito da n. 4 rubinetti inseriti in ciascuna tubazione di scarico verso il Canale Candiano e posti esternamente all'insediamento (banchina). Il punto di campionamento SC1 può essere scelto indistintamente tra una delle quattro tubazioni di scarico.
- Visto l'intero sistema fognario di stabilimento, la discontinuità ed eccezionalità dello scarico, il campionamento delle acque reflue di dilavamento può essere eseguito anche in maniera istantanea.
- La planimetria della rete fognaria Tav. i02 - revisione 3 del 11/08/2014 denominata "Progetto di adeguamento fognature alla DGR 1860/06 - Rete fognaria", dove è indicato il punto di campionamento ufficiale SC1, deve essere tenuta presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo.
- Per il conferimento al trattamento esterno nell'impianto di depurazione gestito dalla società SAI srl (oggetto di propria AIA) è sottoscritto e adottato apposito regolamento, costituente contratto oneroso tra le parti, secondo precisi parametri di accettazione delle acque reflue provenienti dall'insediamento in oggetto, per cui la relativa linea di scarico

comprende idoneo contatore volumetrico e punto di campionamento.

PRESCRIZIONI:

1. l'attivazione dello scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali, attraverso i sollevamenti P1, P2, P3, P4, deve essere tempestivamente comunicata ad ARPAE SAC e all'ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna;
2. lo scarico delle acque reflue di dilavamento, nel punto di campionamento SC1 (4 prese campione rubinetti) posto sulle tubazioni di mandata delle pompe, deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e smi, ad eccezione dei parametri *Cloruri* e *Solfati* che non si applicano a zone equiparate alle acque marine costiere e dei parametri *Azoto Totale* e *Fosforo Totale* che devono rispettivamente rispettare i valori limite di emissione di 15 mg/l e 5 mg/l;
3. ad ogni attivazione dello scarico in acque superficiali, il gestore è tenuto ad effettuare un campionamento delle acque reflue di dilavamento per la verifica di conformità ai valori limite di emissione sopra indicati. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti pH, BOD₅, COD, Azoto Totale, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, idrocarburi Totali, SST, Fosforo Totale, Ferro, Piombo, Rame, Zinco, Alluminio. Le risultanze analitiche vanno trasmesse, non appena disponibili, alla Provincia di Ravenna e all'ARPA – Servizio Territoriale di Ravenna;
4. il punto di campionamento delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006 smi, deve essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza e dovranno essere previsti opportuni interventi di manutenzione;
5. i mezzi per il trasporto dei materiali sfusi in ingresso ed in uscita allo stabilimento dovranno essere coperti con telone;
6. il gestore è tenuto al rispetto di quanto indicato nel "*Piano di Gestione delle aree di dilavamento meteorico e delle fognature*" e le relative procedure. Qualsiasi variazione al Piano di Gestione allegato, deve essere comunicata ovvero richiesta ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013;
7. la check list a compilazione obbligatoria prevista nel suddetto Piano di Gestione deve essere mantenuta disponibile in azienda per un periodo non inferiore a 18 mesi;
8. nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico dovrà esserne data immediata comunicazione alla Provincia e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna;
9. si fa riserva di riesaminare e modificare le prescrizioni stabilite con la presente AUA, ai sensi e per gli effetti di eventuali ulteriori limiti e vincoli stabiliti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Ravenna, anche in attuazione e perfezionamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale, al fine di tutelare le acque costiere dell'Adriatico e le Pialasse (zona sensibile).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.